

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2732 del 29/05/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 - Societa' MULTI3 S.r.l. con sede legale nel Comune di Castelmaggiore (BO), Via Quasimodo n. 42/C ed impianto nel Comune di Comacchio (FE), localita' Lido di Spina, S.S. Romea 309, n. 117. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attivita' di distribuzione carburanti rete ordinaria.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2840 del 29/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventinove MAGGIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 916/2017/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 – Società **MULTI3 S.r.l.** con sede legale nel Comune di Castelmaggiore (BO), Via Quasimodo n. 42/C ed impianto nel Comune di Comacchio (FE), località Lido di Spina, S.S. Romea 309, n. 117 - Protocollo istanza del S.U.A.P. del Comune di Comacchio n. 65091 del 06.12.2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **distribuzione carburanti rete ordinaria**.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 06.12.2016, trasmessa dal SUAP del Comune di Comacchio (FE), assunta al P.G. di Arpae n. PGFE/2016/13251 del 15.12.2016, presentata allo stesso SUAP in data 06.12.2016, dalla Società MULTI 3 S.r.l., nella persona di Paolo Contavalli, in qualità di legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Castelmaggiore (BO), Via Quasimodo n. 42/C ed impianto nel Comune di Comacchio (FE), località Lido di Spina, S.S. Romea 309, n. 117, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di distribuzione carburanti rete ordinaria;
- Considerato che la suddetta istanza viene presentata dalla Società MULTI3 S.r.l. per ottenere il titolo abilitativo in merito agli scarichi idrici (scarichi acque di prima pioggia nel fosso adiacente l'argine sx del canale "Le Vene");
- Preso atto che lo scarico delle acque di seconda pioggia, non è soggetto a vincoli o prescrizioni di cui al D.Lgs 152/06 ed il loro recapito nel fosso adiacente l'argine sx del canale "Le Vene", non necessita di autorizzazione ai sensi del succitato Decreto;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata

ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;

- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95;
- Viste altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Vista la nota del SUAP del Comune di Comacchio Prot. n. 2514/2017, acquisita da Arpae al Prot. n. PGFE/2017/447 del 17.01.2017, con cui ha trasmesso:
 - la comunicazione del Comune di Comacchio/Settore IV, P.G. n. 66180 del 12.12.2016, di “presa d'atto” della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della ditta “*che la propria attività rientra nei limiti di rumorosità fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico*”;
 - la dichiarazione del CADF S.p.A., P.G. n. 384 del 04.01.2017, di inesistenza della pubblica fognatura;
- Viste la nota del SUAP del Comune di Comacchio Prot. n. 16806/2017, acquisita da Arpae al Prot. n. PGFE/2017/3483 del 28.03.2017, con cui ha trasmesso le integrazioni fornite dalla Ditta e richieste da Arpae con la nota Prot. n. PGFE/2017/2022 del 23.02.2017;
- Viste le relazioni tecniche del Servizio Territoriale di Arpae, Prot. n. PGFE/2017/700 del 24.01.2017 e Prot. n. PGFE/2017/4433 del 19.04.2017, riguardanti gli scarichi idrici;
- Vista la nota di chiarimento trasmessa dal referente AUA in data 18.05.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/5736, del 18.05.2017
- Considerato che lo scarico tramite il fosso non confluisce in un canale consortile;
- Preso atto dalla D.G.R. 1053 del 9 Giugno 2003 che ai fini dello scarico delle acque reflue sono di norma equiparati ai corpi idrici superficiali i recettori anche artificiali nei quali solo occasionalmente sono presenti acque fluenti (canali, fossati, scoli interpoderali e simili);

- Visto che lo scarico delle acque di seconda pioggia (trattate con un disoleatore) non è soggetto a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 e pertanto può essere convogliato nel fosso a valle del pozzetto di ispezione e campionamento denominato PC in planimetria;
- Preso atto che le acque reflue domestiche sono raccolte in una vasca a tenuta e gestite ai sensi della D.Lgs 152/06, parte IV (“gestione dei rifiuti”);
- Vista la dichiarazione del Legale Rappresentante della società MULTI3 S.r.l., allegata all'istanza in oggetto, nella quale dichiara in particolare:
 - che in base a quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 227/2011, l'impresa/società rientra nella categoria delle PMI;
 - che la propria attività rientra nei limiti di rumorosità fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
 - che, ai sensi della L. 447/95, degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 227/11, non sussiste l'obbligo della presentazione della documentazione di impatto acustico;
- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituita, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della

Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio alla Società **MULTI 3 S.r.l.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Castelmaggiore (BO), Via Quasimodo n. 42/C ed impianto nel Comune di Comacchio (FE), località Lido di Spina, S.S. Romea 309, n. 117, codice fiscale e p.IVA n. 03436801207, per l’esercizio dell’attività di **distribuzione carburanti rete ordinaria**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Arpae

2. Per l’esercizio dell’attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato delle acque di prima pioggia nel fosso adiacente l’argine sx del canale “Le Vene”, è quello contrassegnato con la lettera “**S**” ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”** – Schema fognario;

2. I sistemi di depurazione delle acque di prima pioggia e di seconda pioggia, devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** – Schema fognario;
3. Il pozzetto disoleatore a servizio delle vasche di prima pioggia deve avere dimensioni non inferiori a 1 mc.;
4. Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell'ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: *pH, colore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali, tensioattivi totali e solventi organici aromatici*;
5. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3, colonna acque superficiali dell'allegato 5, alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri indicati al punto 4 del presente atto, nel pozzetto di ispezione e campionamento denominato PC1, posto sulla rete acque prima pioggia, a valle del disoleatore, e indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1;
6. In merito allo scarico finale "**S**", devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di mantenere il fosso in condizioni tali ad evitare impaludamenti e ristagni delle acque reflue scaricate, garantendo di conseguenza un miglior deflusso della acque stesse;
7. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione on acqua prelevata allo scopo;
8. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non devono essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;
9. Ogni pozzetto di ispezione e controllo deve essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
10. La Ditta deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;

11. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
12. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
13. Gli scarichi devono essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli organi di controllo;
14. Il Gestore deve adottare ogni misura atta ad evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;
15. Nel caso in cui il pozzetto di ispezione e controllo non abbia le caratteristiche indicate al punto 6., la Ditta è tenuta ad effettuare l'adeguamento dello stesso, entro 180 giorni dal rilascio del presente atto da parte del SUAP;
16. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad Arpae e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Comacchio una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Comacchio.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Comacchio e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Comacchio, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Comacchio e al CADF S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Comacchio.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.